



**Alle
Agenzie di pratiche
automobilistiche**

CHIARIMENTI IN MATERIA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE DELLA TASSA AUTO IN CASO DI FURTO O ROTTAMAZIONE.

La presente è diretta a fornire chiarimenti, indicazioni e direttive in ordine alle attività di rimborso e compensazione della tasse auto in caso di furto o rottamazione.

La legge regionale 7 novembre 2008, n. 16 ha aggiunto l'art. 1-bis alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria", introducendo la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di richiedere, in caso di perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione, il rimborso della tassa automobilistica pagata per il periodo decorrente dal mese successivo all'evento a quello di scadenza del bollo pagato, oppure, in alternativa, la compensazione sulla tassa da versare per la nuova proprietà di un veicolo.

CONDIZIONI PER IL RIMBORSO E LA COMPENSAZIONE

Il periodo per il quale il contribuente non ha goduto del possesso del veicolo deve essere pari o superiore ad un quadrimestre, inteso come un lasso temporale maggiore od uguale a quattro mesi interi, come da calendario comune.

La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento sino alla scadenza di validità del bollo. Esempio: autoveicolo con tassa regolarmente versata avente scadenza agosto 2010 rottamato in data 15 gennaio 2010. Il periodo andrà calcolato dal mese successivo a quello di avvenuta rottamazione: nell'esempio, da febbraio 2010 ad agosto 2010, per un totale di sette mesi.

Al contribuente deve essere ricordato che è obbligo di legge trascrivere sia il furto che la rottamazione al PRA.

Si precisa che la norma in oggetto opera solo in caso di radiazione per rottamazione. Pertanto, la radiazione per esportazione del veicolo all'estero non dà diritto al rimborso o alla compensazione.

Nel caso di vendita di un veicolo con la tassa pagata dal venditore e successiva rottamazione da parte del compratore, questi non ha diritto al rimborso e alla compensazione. Il diritto non sorge nemmeno in capo al venditore. Deve esserci coincidenza tra versante e richiedente.

Nel caso di furto dell'autoveicolo e successivo rientro in possesso (sia prima della scadenza dell'ultimo bollo pagato sia dopo un periodo di interruzione del pagamento), per stabilire la scadenza della tassa auto valgono le regole previste per il primo pagamento del bollo per i veicoli di nuova immatricolazione, con l'accorgimento di non prendere in considerazione la data di



immatricolazione bensì quella del verbale di ritrovamento del veicolo. La compensazione o il rimborso vengono, comunque, riconosciuti in misura proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato il furto sino alla scadenza di validità del bollo. Nell'ipotesi in cui al furto non consegua il diritto al rimborso (p.e. scadenza bollo agosto 2010, furto in data 18.06.2010, ritrovamento 25.06.2010), la pratica deve essere tempestivamente trasmessa agli uffici regionali i quali la gestiranno in modo da evitare l'eventuale doppia imposizione derivante dal ricalcolo della scadenza in base alla nuova regola di cui sopra.

Si fa presente, altresì, che in seguito al rientro in possesso va effettuata l'annotazione al PRA dell'evento, entro 40 giorni dalla data del verbale di ritrovamento del mezzo.

Nel caso in cui il contribuente non intenda o non possa per l'assenza delle condizioni di seguito elencate avvalersi della compensazione, può richiedere il rimborso.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA COMPENSAZIONE

La compensazione si verifica tra la somma dovuta dal contribuente a titolo di tassa auto sul veicolo acquistato dopo la perdita di possesso del vecchio veicolo ed il credito di quella parte di tassa auto versata per il periodo di mancato godimento del veicolo oggetto di furto o rottamazione. Per compensazione, quindi, si intende la riduzione della tassa da versare per un veicolo che divenga di proprietà del contribuente in seguito alla perdita di possesso di un veicolo in precedenza posseduto. L'importo da compensare è pari alla quota parte della tassa versata per il veicolo oggetto di furto o rottamazione, limitatamente ai mesi interi (almeno quattro) in cui non si è goduto del possesso del mezzo. La compensazione interviene al momento del pagamento del primo bollo sulla nuova auto.

Si può richiedere la compensazione solamente a condizione che:

1. si abbia una nuova immatricolazione;
2. la nuova immatricolazione avvenga entro un quadrimestre dal furto o dalla rottamazione. Esempio: furto del veicolo in data 10 febbraio 2010, acquisto del nuovo veicolo il 17 luglio 2010: non è possibile riconoscere la compensazione perché sono trascorsi più di quattro mesi dalla perdita di possesso. Il termine di quattro mesi si calcola secondo il calendario comune e cade, pertanto, il giorno del quarto mese successivo corrispondente al giorno del mese in cui si è verificato l'evento. Se nel quarto mese manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (nel caso di furto il 31 luglio, il termine si compie il 30 novembre);
3. la nuova immatricolazione avvenga in data successiva al furto o alla rottamazione; in caso di rottamazione successiva all'immatricolazione è possibile chiedere solamente il rimborso;
4. il veicolo nuovo sia presente nello SGATA con dati tecnici completi ai fini del calcolo del bollo;
5. il pagamento effettuato per il veicolo rottamato/oggetto di furto sia presente nello SGATA, a beneficio della Regione Veneto e non inferiore al dovuto teorico (il pagamento deve essere corretto e completo in tutti gli elementi). In presenza di più pagamenti, nel periodo di imposta di riferimento, per il veicolo rottamato/oggetto di furto, non verrà consentito il pagamento in compensazione, ma sarà possibile richiedere il rimborso.



6. il proprietario del veicolo acquistato e di quello rottamato/oggetto di furto sia sempre lo stesso soggetto e sia residente in Regione Veneto. La compensazione non opera tra soggetti diversi, pur se legati da vincolo di parentela o conviventi.

Se l'importo della tassa da pagare sul veicolo nuovo risulta inferiore al credito derivante dal veicolo rottamato/oggetto di furto, l'ulteriore differenza potrà essere chiesto esclusivamente a rimborso.

Se l'importo della tassa da pagare sul veicolo nuovo risulta uguale all'importo a credito derivante dal veicolo rottamato/oggetto di furto, è obbligo del contribuente di rivolgersi all'agenzia e di effettuare il pagamento con saldo pari a zero.

In caso di versamento tardivo del bollo sul veicolo nuovo, le sanzioni e gli interessi verranno calcolati sulla tassa effettivamente da versare, al netto della compensazione.

Nell'ipotesi in cui all'acquisto del nuovo veicolo si applichi la disciplina in materia di cd. ecoincentivi (disciplinati dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed, eventualmente, da fonti normative di futura emanazione), i quali prevedano l'esenzione dal pagamento del bollo per una o più annualità, la compensazione non opera. Ciò in quanto manca uno dei presupposti della compensazione stessa, ovvero che sia dovuta la tassa automobilistica per il veicolo acquistato in seguito alla perdita di possesso del vecchio veicolo per furto o rottamazione.

La compensazione potrà essere richiesta solamente fino al momento della notifica dell'accertamento per il mancato pagamento del bollo sul nuovo veicolo. Oltre tale termine, il credito derivante dalla rottamazione o furto del vecchio veicolo potrà essere solo oggetto di rimborso e l'accertamento inviato per il mancato pagamento del bollo sul veicolo nuovo dovrà essere pagato.

MODALITA' DI RICHIESTA RIMBORSO E COMPENSAZIONE:

Il contribuente deve presentare all'agenzia autorizzata il modulo di richiesta di compensazione (All. A) o di rimborso (All. B), corredato da copia conforme all'originale del certificato di rottamazione o presa in carico del rivenditore/concessionario, in caso di rottamazione, oppure la denuncia di furto presentata agli organi di polizia, in caso di furto. Alla richiesta devono essere allegate una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, una copia conforme all'originale del pagamento effettuato sul veicolo rottamato od oggetto di furto. Solo nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in possesso nemmeno del documento di presa in carico del rivenditore/concessionario, potrà essere esibita una visura PRA.

IL DIRIGENTE REGIONALE

- Lucio Fadelli -